

Codice A1816A

D.D. 6 luglio 2016, n. 1677

**Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. . Comune di Crissolo. Localita' Piani, Balmasse, Furnai - Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per intervento di miglioramento e recupero piste di sci alpino. Richiedente Comune di Crissolo**

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 25/02/2016, Prot. n. 8828, e l'allegata documentazione progettuale;

VISTA la richiesta di Parere geologico – nivologico inviata al Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. della Regione Piemonte, inviata con nota Prot. n. 9562 in data 01/03/2016;

VISTA la nota Prot n. 9590/A1816A in data 01/03/2016 con cui si sospendono a causa delle condizioni metereologiche e di accessibilità della zona di intervento;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale, nonché del sopralluogo preventivo effettuato in data 01/06/2016, a seguito del quale sono ripresi i termini istruttori del procedimento;

PRESO ATTO del parere geologico e nivologico espresso dal Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., protocollato in partenza al n. 27947/A1803A il 27/06/2016 e prevenuto al Settore Tecnico Regionale di Cuneo tramite il sistema regionale di gestione documentale DoquiActa;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 04/07/2016, relativo all'istruttoria del parere forestale ai sensi della L.R. 45/1989, risultato non necessario per le dimensioni della superficie boscata oggetto di trasformazione;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Crissolo, nella persona del Sindaco Sig. Perotti Aldo Giovanni (omissis), con sede in Crissolo, Via Umberto I n. 39, ad effettuare le modificazioni e/o trasformazioni del suolo necessarie al miglioramento e recupero piste di sci alpino, in località Piani, Balmasse, Furnai, nel Comune di Crissolo (CN), per una superficie totale stimata in 1,0350 ha, di cui 0,1950 di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 1964 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella

documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Crissolo, Fogli nn. 24 e 27, Mappali come individuati nel piano particellare degli interventi costituente parte del progetto), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione dell'intervento proposto, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità esistente, per poi essere allontanato prima possibile, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- nella realizzazione del tracciato della pista Meire Barmasse – Meire, in corrispondenza dell'attraversamento dell'impluvio intercettato intorno alla quota 1720 m s.l.m. dovrà essere realizzato un guado con sezione trasversale "a corda molla", il cui fondo venga rivestito con blocchi rocciosi reperiti in loco, al fine d'impedire l'innescio di fenomeni di erosione concentrata nel corso di eventi pluviometrici intensi;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente ed al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Cuneo le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto come approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare, al momento in cui verrà autorizzato, dovrà inoltre provvedere ad effettuare il versamento a favore dell'Ente autorizzatore della somma di euro 2.070,00 (2.000,00 euro/ha X 1,0350 ha) quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi intervento conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

L'intervento comporta parzialmente distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01. Tuttavia, tenuto conto che il medesimo verrà effettuato su un terreno occupato da un ex coltivo, colonizzato da specie forestali da meno di 30 anni, si prende atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, non è previsto l'intervento di compensazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Responsabile di Settore  
(Ing. Gianpiero CERUTTI)

Il Responsabile di Settore Vicario  
(Arch. Adriano BELLONE)